

Legge regionale 29 maggio 2020, n. 31

Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19.

(Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 05.06.2020)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici

Art. 1 bis Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza

Art. 2 Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

Art. 3 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) e, in particolare, l'articolo 37;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), abrogata dall'articolo 254, comma 1, lettera a) della l.r. 65/2014;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2020, n. 433 (Articolo 103 del d.l. 18/2020. Indicazioni operative in materia urbanistica);

Considerato quanto segue:

1. La deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza della patologia del COVID-19, per un periodo di sei mesi, decorrenti dal 31 gennaio 2020, data di emanazione della deliberazione, fino alla data del 31 luglio 2020;
2. La situazione di emergenza sanitaria ha reso impossibile ai soggetti privati ed operatori economici di presentare istanze e richieste dirette a realizzare interventi urbanistici o edilizi previsti negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti;
3. In ragione dello stato emergenziale, l'amministrazione statale ha provveduto alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti;
4. In particolare, mediante l'articolo 103 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. 27/2020, e, successivamente, l'articolo 37 del d.l. 23/2020, risultano attualmente sospesi i procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020;

5. La situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, ha reso impossibile anche alle amministrazioni comunali attivare i procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica;

6. è necessario prevedere la proroga dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014, dei piani operativi in scadenza dal 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi dalla normativa statale, fino al 31 dicembre 2023; **(6) (13)**

7. È, altresì, necessario prevedere la proroga alla medesima data di cui al punto 6 **(7)** dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio, contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2023; **(8) (14)**

8. Le amministrazioni che hanno avviato i procedimenti per il rinnovo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi delle disposizioni di cui alla l.r. 65/2014 sono attualmente nell'impossibilità di proseguire tali procedimenti;

9. Come già rilevato, mediante l'articolo 103 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. 27/2020, e, successivamente, l'articolo 37 del d.l. 23/2020, risultano attualmente sospesi i procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020;

10. La l.r. 65/2014, al fine di assicurare la celere conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ha previsto una serie di termini per la conclusione degli stessi, ponendo a carico dei comuni o delle unioni dei comuni che non li rispettino delle conseguenze di natura sanzionatoria;

11. Tuttavia, a causa della sospensione dei procedimenti urbanistici già in corso, operata dalla normativa statale, è necessario prevedere la proroga dei termini dei procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, e, altresì, per quelli avviati entro la data del 31 dicembre 2020;

12. È necessario precisare che il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi stabilito dalla normativa statale di riferimento in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19, è computato nell'ambito dei **(2)** mesi di proroga stabilito dalla presente legge per i procedimenti di formazione degli strumenti indicati al punto 11;

13. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici

1. I termini di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), dei piani operativi o delle relative varianti, in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2023 **(9)**, sono prorogati al 31 dicembre 2023. **(9)**
2. I termini di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), abrogata dall'articolo 254, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014, dei regolamenti urbanistici o delle relative varianti, in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2023, **(9) (15)** sono prorogati al 31 dicembre 2023. **(9) (15)**

Art. 1 bis

Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza (1)

1. Nel caso di decadenza delle misure di salvaguardia dei piani strutturali, dei piani strutturali intercomunali o delle varianti generali, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 dicembre 2023 **(10) (16)**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma 3, e dall'articolo 94, comma 2 quater della l.r. 65/2014 **(3)**, sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), ed f) della medesima legge regionale e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva **(12) (3)**, qualora non in contrasto con le medesime misure di salvaguardia.
2. La deroga di cui al comma 1, si applica fino alla data del 31 dicembre 2023. **(10) (17)** Qualora a tale data i comuni non abbiano adottato il piano operativo, si applicano le restrizioni di cui all'articolo 93, comma 3, e all'articolo 94, comma 2 quater, della l.r. 65/2014 **(4)**.

Art. 2

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

1. I termini previsti dalla l.r. 65/2014 per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure avviati entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di ventiquattro mesi **(11)**.
- 1 bis. Per i comuni derivanti da fusione il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 è elevato a quarantotto mesi. **(18)**
2. Il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi stabilito dalla normativa statale di riferimento in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19, è computato nell'ambito dei mesi di proroga stabiliti ai sensi del comma 1 **(5)**.

*Art. 3**Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. *Articolo inserito* con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 81 .
2. Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 1 .
3. Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 2 .
4. Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 2 .
5. Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 3 .
6. Punto così sostituito con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 1 .
7. Parole aggiunte con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 1 .
8. Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 1 .
9. Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 2 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 43 , ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre, 2022, n. 47, art. 2 , comma 1.
10. Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 3 , poi così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 44.
11. Parole prima sostituite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 3 ; poi così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 4 .
12. Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 44.
13. Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n. 47., art. 1 , comma 1.
14. Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n. 47., art. 1 , comma 2.
15. Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre, 2022, n. 47, art. 2 , comma 2.
16. Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre, 2022, n. 47, art. 3 , comma 1.
17. Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre, 2022, n. 47, art. 3 , comma 2.
18. Comma inserito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 91.